



Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu – Supramonte - Barbagia
Via Basilicata 6 08100 Nuoro - CF e P.I. 01347010918

Comune di Dorgali, Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli e Ottana

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DELLA FUNZIONE INERENTE
"L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO E SMALTIMENTO E
RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI**

L'anno addì del mese di in Nuoro
nella sede della Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia

TRA

La **Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia** con sede a Nuoro in Via Basilicata n. 6 – C.F./P- IVA 01347010918 – rappresentato da Dr. Dionigi DELEDDA in qualità di Presidente e legale rappresentante che agisce in esecuzione della delibera consiliare n. ____ del _____

Il **Comune di Orani** con sede a Orani in Piazza Italia 7 - C.F. 80005130911 - rappresentato da Antonio FADDA in qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio comunale n. del

Il **Comune di Orotelli** con sede a Orotelli in - C.F. - rappresentato da Giovannino MARTEDDU in qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Il **Comune di Ottana** con sede a Ottana in - C.F. - rappresentato da Franco SABA, in qualità di Sindaco pro-tempore e legale rappresentante che agisce in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

PREMESSO

che il D. Lgs. n. 267/2000 prevede all'art 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

che con nota n. 249 del 18/05/2017 si era provveduto a richiedere alle Amministrazioni Comunali facenti parte della Comunità del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia di voler manifestare la volontà di adesione all'iniziativa riguardante l'avvio della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in forma associata sovracomunale;

PRESO ATTO che i Comuni di Dorgali, Fonni, Mamoiada, Oliena e Orgosolo non hanno manifestato alcuna volontà in merito, mentre i Comuni di Orani, Orotelli e Ottana avevano espresso la volontà inerente l'affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in consorzio con la Comunità Montana del Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia mediante l'espletamento di un unico appalto di servizi nelle forme di legge vigenti.

CHE i Comuni suddetti si sono impegnati ad inserire nei propri bilanci le somme necessarie e conseguenti all'espletamento della gara così come saranno comunicate dall'Ente Comunitario;

CHE i medesimi si sono impegnati a corrispondere le somme relative di competenza sulla base della richiesta della Comunità Montana del Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

I Comuni di Orani, Orotelli e Ottana, delegano alla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia la funzione di organizzazione e gestione del servizio di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

Articolo 2 - Obiettivo della convenzione

Obiettivo della presente convenzione è la gestione associata dei servizi definiti in applicazione del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - inerenti la raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raccolti in forma differenziata - rientranti nel Titolo I, Funzione 09 (funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente) Servizio 05 (servizio smaltimento rifiuti) dei modelli approvati con Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, da istituire in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3 - Funzioni e servizi delegati e modalità di esercizio della delega

Per le finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione i suddetti Comuni ne delegano l'esercizio alla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'organizzazione e la gestione giuridica ed economica dell'intero servizio di cui all'art. 2 sono affidate alla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia

È costituita un'assemblea composta dal Presidente della Comunità Montana, o suo delegato, e dai Sindaci o loro delegati dei tre comuni. L'assemblea ha competenza generale in materia di monitoraggio del servizio, si riunisce quando necessario o almeno 2 volte l'anno, esamina l'andamento del servizio e la sua gestione, fa proposte o osservazioni in ordine allo stesso da trasmettere al gestore;

Restano escluse dalla presente convenzione e, pertanto, sono confermate in capo ai singoli Comuni, le funzioni e le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza, igiene e sanità pubblica nonché le competenze relative ai provvedimenti contingibili ed urgenti.

Articolo 4 - Attività del servizio associato e adempimenti

La Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia trasmette annualmente ai Sindaci dei Comuni associati una relazione sull'andamento delle attività e degli interventi compresi nel servizio.

I comuni associati, inderogabilmente entro il 30 aprile (o comunque entro il termine di approvazione del rendiconto di gestione) di ciascun anno di durata del servizio, dovranno trasmettere all'Ufficio Tecnico dell'Ente Comunitario, l'aggiornamento delle utenze tramite apposito modulo che verrà fornito dalla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Sopramonte Barbagia nel mese antecedente.

In presenza di sostanze non conformi alle previsioni di classificazione degli stessi come Rifiuti Solidi Urbani (RSU) o Rifiuti Speciali Ingombranti Assimilati (R.S.I.A.) il Comune interessato ha "obbligo di ritiro ed allontanamento di tali rifiuti".

Qualunque carenza od anomalia dovrà essere comunicata alla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia per gli adempimenti successivi previsti dagli elaborati progettuali anche nei confronti della ditta appaltatrice

ART. 5 - Risorse finanziarie

I Comuni aderenti mettono a disposizione della Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia, le risorse finanziarie necessarie all'adeguato espletamento delle funzioni e dei servizi.

Gli oneri relativi all'attuazione della presente convenzione sono ripartiti tra i Comuni aderenti secondo quanto previsto nel Progetto suddetto.

Gli enti associati corrisponderanno alla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia, capofila, gli oneri gestionali derivanti dalla Convenzione in oggetto secondo lo scadenziario di cui al successivo art. 6.

La Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia è tenuta a trasmettere ai Comuni, unitamente alla relazione annuale sull'attività svolta, i dati sulle spese sostenute.

ART. 6 - Pagamenti

Le somme relative alla gestione del servizio di che trattasi, saranno a totale carico dei comuni associati, ognuno per la propria quota percentuale di incidenza sul costo complessivo del servizio, che verrà tempestivamente comunicata unitamente all'aggiudicazione.

Le spese derivanti dalla presente convenzione saranno ripartite tra i Comuni destinatari del servizio col seguente criterio:

- a) 1/3 in parti uguali;
- b) 1/3 "per abitante" sulla base dei dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente forniti dalle amministrazioni comunali;
- c) 1/3 "per utenza" sulla base dei dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente forniti dalle amministrazioni comunali;

I singoli Comuni aderenti, si impegnano ad effettuare i versamenti dei corrispettivi inerenti le prestazioni erogate per il Servizio, mediante accredito sul conto corrente in essere presso il Tesoriere della Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia.

Annualmente, tutti i Comuni associati alla Comunità Montana che hanno aderito al servizio di cui trattasi si impegnano a prevedere nei rispettivi bilanci le risorse finanziarie necessarie conseguenti all'espletamento della gara per sostenere la quota di spesa a loro carico per lo svolgimento del servizio;

I Comuni verseranno alla Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia, responsabile del coordinamento e del controllo del servizio, la propria quota annuale di pertinenza, divisa in dodicesimi, entro il 15 del relativo mese di riferimento.

In caso di ritardato pagamento delle quote di competenza da parte dei Comuni, la Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia non sarà responsabile degli oneri relativi agli interessi di mora di cui alle norme vigenti da corrispondere alla Ditta appaltatrice, oneri che graveranno necessariamente sui Comuni inadempienti.

Qualora per qualsiasi motivo non imputabile alla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia il pagamento avvenisse oltre i termini stabiliti, i Comuni aderenti dichiarano di assumere a proprio carico ogni e qualsivoglia maggiore onere (finanziario e non) che la Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia dovesse essere chiamata a sostenere in dipendenza di tali ritardi. Le somme relative alla gestione del servizio di che trattasi, dovranno essere trasferite alla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia secondo le seguenti modalità:

- a) in fase di avvio del servizio ciascun comune dovrà trasferire alla Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia le somme relative alle spese generali sostenute per la predisposizione del progetto e l'espletamento della procedura di gara il cui costo verrà comunicato all'atto dell'aggiudicazione efficace del servizio;
- b) a regime, ciascun comune dovrà trasferire anticipatamente la propria quota – calcolata in dodicesimi - entro il 15° giorno del relativo mese di espletamento del servizio;

ART. 7 - Definitività degli atti emanati nell'esercizio del servizio.

La Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento del servizio, fare espressa menzione della delega di cui è destinataria.

ART. 08 - DURATA

La presente convenzione ha durata con decorrenza dal momento della sua sottoscrizione e fino allo spirare del termine finale dell'appalto di servizio di imminente affidamento.

La presente convenzione si intende tacitamente prorogata, alle medesime condizioni, qualora non venga esercitata la facoltà di recesso tramite l'adozione di appositi atti da parte dei singoli enti che vi aderiscono.

La facoltà di recesso, che dovrà essere oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale con la

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e con almeno sei mesi di anticipo, vista la previsione della durata quinquennale del servizio di cui trattasi, non potrà in nessun caso avere effetto prima della scadenza del contratto di appalto che la Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia si accinge ad affidare.

ART. 09 DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO AL REGOLAMENTO

Con il medesimo "Regolamento di gestione dei rifiuti" che la Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia si impegna ad elaborare entro l'avvio del servizio, vengono disciplinati in maniera omogenea nell'ambito territoriale di ciascun comune aderente, tutti gli aspetti inerenti la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

È fatta salva la facoltà di ciascun ente di integrare, in coerenza con il "Regolamento di gestione dei rifiuti", la disciplina con ulteriori apposite norme regolamentari interne limitatamente alle funzioni di vigilanza e di gestione delle entrate purché non contrastanti con il medesimo.

ART. 10 REGISTRAZIONE

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Orani

Sindaco Antonio Fadda

Comune di Orotelli

Sindaco Giovannino Marteddu

Comune di Ottana

Sindaco Franco Saba

Comunità Montana del Nuorese
Gennargentu – Supramonte - Barbagia

Presidente Dionigi Deledda